

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 9,40.

GIOVANNI BIANCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Berselli, Bonaiuti, Colucci, Contento, Deodato, Delfino, Detomas, Fini, Gasparri, Giovanardi, La Malfa, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Pisanu, Palma, Ruggieri, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Stucchi, Tarditi, Tortoli, Tremaglia, Valentino, Viceconte e Viespoli sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantanove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale (1797) (ore 9,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-

legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.

Ricordo che nella seduta del 19 novembre 2001 si è svolta la discussione sulle linee generali con la replica del relatore, avendo il rappresentante del Governo rinunciato alla replica.

(Esame dell'articolo unico - A.C. 1797)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A - A.C. 1797 sezione 1*), nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A - A.C. 1797 sezione 2*).

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A - A.C. 1797 sezione 3*).

Avverto altresì che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Avverto che la Presidenza, a norma dell'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento, non ritiene ammissibili, in quanto non strettamente attinenti al contenuto del decreto-legge in esame, diretto ad introdurre nell'ordinamento giuridico nazionale norme di carattere penale e processuale per la prevenzione e repressione del terrorismo internazionale, i seguenti articoli aggiuntivi: Fanfani 9.02, che prevede la soppressione degli articoli da 11 a 19 del decreto-legge n. 350, ossia disposizioni in materia di emersione delle attività detenute all'estero e di rimpatrio di capitali; Fanfani 9.03, che prevede, a carico degli intermediari finanziari, obblighi di comunicazione di dati e notizie relativi alle dichiarazioni riservate in materia di rim-

patrio dei capitali. Tali articoli aggiuntivi, inoltre, incidono direttamente, novellando, sul testo di un decreto-legge di cui non si è ancora perfezionato il relativo procedimento di conversione in legge (*vedi l'allegato A - A.C. 1797 sezione 4*).

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A - A.C. 1797 sezione 5*).

Avverto altresì che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A - A.C. 1797 sezione 6*).

Nessuno chiedendo di parlare sulle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione ha ritenuto di riformulare l'articolo 1, in relazione alle necessità di coordinamento con la normativa degli altri paesi della Comunità europea che stanno procedendo alla definizione del concetto generale di terrorismo. Pertanto, la Commissione ha preso in considerazione questa mattina una nuova formulazione dell'articolo 270-bis del codice penale, che verrà distribuita appena possibile, di cui raccomando l'approvazione. Si tratta dell'emendamento 1.30 della Commissione che è del seguente tenore: « *Articolo 270-bis. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)*. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da 7 a 15 anni. Chiunque partecipa a tale associazione è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, una istituzione o un organismo internazionale ». Pertanto, qualora la nuova formulazione dell'articolo 1 venisse approvata, risulterebbero preclusi gli emendamenti da Lussana 1.2 a Mascia 1.13.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Pisapia 1.14 e Mascia 1.15 ed invita a ritirare l'emendamento Fanfani 1.20, sul quale, altrimenti, il parere è contrario.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Pisapia 1.16 e 1.17, Mascia 1.18 e Pisapia 1.19, ed invita al ritiro dell'emendamento Kessler 1.1. La Commissione invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario, anche dell'emendamento Fanfani 1.21. La Commissione esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Kessler 1.01.

Per quanto riguarda l'articolo 3, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Cento 3.3 e Pisapia 3.4, sugli emendamenti Kessler 3.1 e 3.2 ed invita alla riformulazione, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Pisapia 3.5.

Per quanto riguarda l'articolo 4 del decreto-legge - per il quale la Commissione avanza una proposta di riformulazione - Commissione invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Kessler 4.1 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Mascia 4.7 e 4.6 e Pisapia 4.8.

Per quanto riguarda il comma 6 dell'articolo 4, la Commissione ha avanzato una proposta di riformulazione...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Pecorella. Non ha espresso il parere su alcuni emendamenti all'articolo 4.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Cento 4.5 e Pisapia 4.9, sugli emendamenti Kessler 4.2 e Mascia 4.10 ed invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Kessler 4.3 e 4.4. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Pisapia 4.11 e contrario sull'emendamento Pisapia 4.12. È in distribuzione l'emendamento 4.21 della Commissione sul quale esprimo parere favorevole. Il parere è, ovviamente, favorevole sull'emendamento 4.20 della Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 5, la Commissione esprime parere contrario su-

gli identici emendamenti Cento 5.5 e Mascia 5.14, sugli emendamenti Kessler 5.1 e 5.2, Mascia 5.6, Pisapia 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10, e Mascia 5.11. Per quanto riguarda l'emendamento Fanfani 5.15, la Commissione esprime parere contrario relativamente alla prima parte. È stata infatti presentata una riformulazione con l'emendamento 5.40 della Commissione, sul quale esprimo parere favorevole, e che è del seguente tenore: « *Al comma 1, capoverso art. 226, comma 2, sostituire le parole: « salvo che sopravvengano elementi precedentemente non valutati » con le seguenti: « salvo che permangano i presupposti di legge ».* Alla parte riformulata viene aggiunto l'ultimo capoverso dell'emendamento Fanfani 5.15, che è del seguente tenore: « *L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero, con decreto motivato, nel quale deve darsi chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni ».* Il parere della Commissione è, dunque, contrario sulla prima parte dell'emendamento Fanfani 5.15 e favorevole sulla seconda parte che è uguale alla seconda parte dell'emendamento 5.40 della Commissione.

Inoltre, il parere della Commissione è favorevole sull'emendamento Fanfani 5.16, mentre è contrario sugli emendamenti Bonito 5.3 e 5.4, Pisapia 5.12 e, con eventuale invito alla riformulazione, anche sull'emendamento Pisapia 5.13; il parere è altresì contrario sugli emendamenti Fanfani 5.17, Kessler 6.1, 8.1, 8.4 (ne spiegheremo il motivo successivamente) e 8.2 (comunque, per coordinamento con emendamenti precedenti), Bonito 8.3 (bisognerà poi distinguere: per la parte relativa all'articolo 41-bis e per quella relativa alle videoconferenze); infine, il parere della Commissione è contrario sugli articoli aggiuntivi Pisapia 7.01 e Fanfani 9.01.

PRESIDENTE. Mi pare che il relatore abbia espresso il parere della Commissione in maniera esaustiva.

Il Governo ?

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presi-

dente, sulle proposte emendative presentate il Governo esprime valutazioni conformi a quelle del relatore.

Preavviso di votazioni elettroniche

(ore 9,54).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame articolo unico - A.C. 1797)

PRESIDENTE. Poiché la Commissione ha presentato gli ulteriori emendamenti 1.30, 4.21, 4.20 e 5.40, al fine di consentire l'eventuale presentazione e valutazione di subemendamenti, sospendo la seduta. Credo sia sufficiente un tempo limitato, anche perché mi pare che vi sia una condivisione abbastanza ampia delle nuove proposte emendative della Commissione. Quindi, ritengo che possano bastare 30 minuti circa di sospensione.

Ha chiesto la parola, onorevole Bianco ?

GERARDO BIANCO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Immagino di aver già soddisfatto ogni sua aspettativa.

Sospendo dunque la seduta, che riprenderà alle 10,30.

La seduta, sospesa alle 9,55, è ripresa alle 10.30.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Angioni, Angela Napoli, Mastella e Rodeghiero sono in missione a decorrere dalla ripresa della seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessantatré, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori.

MAURA COSSUTTA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché le vorrei sottoporre una questione rispetto alla quale le chiedo formalmente di riferire al Presidente della Camera. Abbiamo ricevuto in casella un invito al convegno « Sapere per scegliere » del 28 novembre prossimo presso la Sala del cenacolo. Questo convegno è promosso dalla Commissione affari sociali ed uno dei relatori, insieme ad esponenti della sanità privata e al ministro Sirchia, è il presidente della Commissione affari sociali, l'onorevole Palumbo. I membri della Commissione affari sociali — io sono capogruppo del gruppo misto in Commissione affari sociali — non sono stati né informati né coinvolti. Riteniamo, quindi, che questo sia un atto grave di confusione e di arroganza istituzionale. Credo che il Presidente della Camera debba reagire. La Commissione affari sociali della Camera dei deputati non è una *dependance* del Governo né uno strumento operativo di una forza politica (Forza Italia). Credo che ancora una volta si sia verificato un *vulnus* istituzionale e democratico e tutti i democratici dovrebbero reagire.

PRESIDENTE. Onorevole Cossutta, riferirò al Presidente della Camera e sono sicuro che il Presidente troverà modo di darle una risposta.

Si riprende la discussione (ore 10,35).

(Ripresa dell'esame dell'articolo unico - A.C. 1797)

PRESIDENTE. Ricordo che, in relazione al numero di emendamenti presentati, in particolare dal gruppo di Rifondazione comunista, la Presidenza applicherà l'articolo 85-*bis* del regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare.

Il gruppo di Rifondazione comunista ha segnalato gli emendamenti da porre comunque in votazione.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 1.30 della Commissione, avverto che i subemendamenti Giordano 0.1.30.1 e 0.1.30.2 (*vedi l'allegato A - A.C. 1797 sezione 3*) vengono accettati in via eccezionale. Infatti, questi subemendamenti presentati dai deputati del gruppo di Rifondazione comunista corrispondono ad emendamenti precedentemente presentati con i prescritti requisiti. Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su questi subemendamenti.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Signor Presidente, come lei ricordava, trattandosi di subemendamenti che riproducono il testo di emendamenti sui quali già era stato espresso parere contrario, confermo il parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Giordano 0.1.30.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, vorrei chiarire le ragioni che hanno indotto a presentare questo subemendamento. Con l'articolo 1 la Commissione ha introdotto nell'articolo 270-*bis* anche l'associazione con finalità di terrorismo internazionale. Su questo problema *nulla quaestio*, ma nel contempo, per i meri associati a questa organizzazione con finalità di terrorismo, vengono aumentate le pene rispetto a quelle attuali previste per l'associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico (articolo 270-*bis*). Praticamente, oggi, il partecipante all'associazione, indipendentemente dai reati specifici che poi verranno commessi (per i quali vi sarà una pena specifica a seconda delle singole fattispecie contestate), è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Con la norma proposta dalla Commissione, invece, si prevede l'aumento della pena da cinque a dieci anni per la semplice e mera partecipazione all'associazione, indipendentemente dalla commissione di qualsiasi reato. Noi chiediamo che venga ripristinato il testo previsto attualmente dall'articolo 270-*bis* e cioè che la pena per i partecipanti a tali associazioni sia da quattro a otto anni, che ci sembra essere già una pena sufficiente, se non addirittura eccessiva, per chi fa solo parte di un'associazione senza aver commesso alcun delitto o reato specifico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, vorrei rispondere brevemente sul punto al collega Pisapia. Onorevole Pisapia, lei sa quanto personalmente io la stimo e sa quanto ci siamo comunemente impegnati per migliorare il testo del Governo. Vorrei solo dirle che il voto contrario sul suo subemendamento non ha

carattere personale né politico; riteniamo, esclusivamente, che, a fronte di una associazione per fini terroristici — di questo si discute — non sia assolutamente possibile avere la mano leggera. Riteniamo, quindi, che la pena individuata sia assolutamente idonea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, vorrei soltanto sottolineare che la reclusione da quattro a otto anni è già quanto previsto oggi per il terrorismo; non si tratta, quindi, di avere la mano leggera o pesante ma di prevedere lo stesso trattamento per reati uguali; stiamo parlando esattamente del reato di terrorismo. Dunque, non comprendo, per nulla, la dichiarazione dell'onorevole Fanfani.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, anch'io credo che l'osservazione, pur cortese, del collega Fanfani, in qualche modo non colga il punto che vogliamo sottolineare con il subemendamento in questione. In effetti, come già diceva l'onorevole Pisapia prima, ed ora la collega Mascia, l'aumento della pena tenta, in maniera mediata, di individuare una nuova figura di reato: il terrorismo non più soltanto come reato ma il reato di terrorismo internazionale, quindi l'associazione a fini di terrorismo internazionale. Credo che questo sia, dunque, un punto importante che non detta semplicemente delle pene, delle sanzioni, perché, come diremo anche successivamente, vi sono altri reati e altre sanzioni che i nostri codici penali, di rito e di procedura prevedono. Credo che questo sia un subemendamento importante al di là del dato numerico, che non è puramente simbolico, della pena.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Giordano 0.1.30.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	426
<i>Votanti</i>	421
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	211
<i>Hanno votato sì</i>	15
<i>Hanno votato no</i> ..	406).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Rognoni non ha funzionato.

Passiamo alla votazione del subemendamento Giordano 0.1.30.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, è già stato detto ma vorrei ribadire che, a mio avviso, non c'è bisogno di prevedere il reato di terrorismo internazionale. La norma di cui disponiamo già consente di perseguire un reato di terrorismo che venga compiuto all'estero e vi sono tutte le caratteristiche, a mio avviso, nell'attuale articolo 270-*bis* per poter perseguire questo reato.

Tuttavia, nella nuova proposta della Commissione si estende questo reato – specificandone le finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (una definizione questa che richiama la normativa già in vigore) – allo stato estero ed anche ad un'istituzione o ad un organismo internazionale. Si estende cioè un ambito di tutela così rilevante ad organismi internazionali imprecisati ed indeterminati. Non si capisce quale tipo di rapporto questi organismi genericamente detti possano avere rispetto ai nostri principi costituzionali, considerato che stiamo parlando della prima parte del codice, cioè dei reati contro lo Stato. Ebbene, si equi-

parano non ben definiti organismi internazionali ad un nostro ordinamento costituzionale.

Credo che questo non possa essere accettato: un conto sono le istituzioni internazionali legittimamente riconosciute, elette dagli Stati o dai governi non ha rilevanza, purché siano istituzioni internazionali legittimamente riconosciute; altra cosa sono gli organismi internazionali: ne abbiamo un lungo elenco, ed ormai anche l'opinione pubblica – non solo gli addetti ai lavori – sanno distinguere molto bene la differenza tra l'ONU ed il G8 (tanto per fare un richiamo molto preciso ad un'esperienza concreta vissuta dal nostro paese); il G8 non è l'ONU, così come non lo è il WTO. Potremmo persino arrivare a citare organismi oggi sconosciuti e comunque domani in costituzione: ebbene, con tale provvedimento rischiamo di estendere questa tutela, con queste caratteristiche, in modo assolutamente generico.

Da tale genericità – è stato detto anche in Commissione, e lo stesso relatore, in seno alla Commissione affari costituzionali, ha riconosciuto la genericità di questo termine e, quindi, l'opportunità di modificarlo, anzi di cancellarlo (e noi ne stiamo infatti chiedendo la soppressione) – potrebbe derivare una discrezionalità eccessiva del giudice, con possibili conseguenze sotto il profilo dei principi di legalità e di tassatività. Dunque, poiché ragioniamo su una norma molto impegnativa, credo che la soppressione del termine « organismo », come proposto nel nostro subemendamento, lasciando invece la dizione « istituzione internazionale », renderebbe tutto più chiaro e coerente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, intervengo per dire che anche i deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo condividono questo subemendamento e richiamano l'Assemblea ad una valutazione più attenta prima di esprimere il voto.

È del tutto evidente che la definizione di reato di terrorismo internazionale si

ritrova compresa nel nostro attuale codice penale; è altrettanto evidente che l'ampiezza di un fenomeno come quello del terrorismo internazionale non rende inutile una maggiore precisazione e definizione del « campo » di questo reato quando esso va oltre le istituzioni nazionali.

Con tale provvedimento, siamo però ad un passo da un'introduzione normativa che, evidentemente, potrà aprire il campo ad interpretazioni estremamente larghe, che non fanno giustizia del nostro diritto costituzionale e del nostro codice penale. Gli organismi internazionali verso cui si può identificare la possibile attività di terrorismo internazionale, così come vengono individuati, lasciano spazio a possibili interpretazioni non corrette da parte dei giudici (ne abbiamo avuto alcuni esempi, e potrebbero essercene ulteriori in futuro); la genericità della disposizione si potrebbe poi prestare a manovre di carattere politico, di prevenzione e di repressione di forme legittime di critica e di contestazione politica.

Credo, quindi, che il riferimento agli organismi internazionali — così come non è precisato dal testo — sia da sopprimere, ed è per questo motivo che i Verdi esprimeranno un voto favorevole al subemendamento Giordano 0.1.30.2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, mi spiace dover dissentire con i colleghi che mi hanno preceduto su tale questione. Credo, infatti, che la dizione « organismi internazionali » non tenda ad ampliare la sfera dei soggetti passivi del terrorismo e non induca i pericoli che vengono paventati dai colleghi che hanno proposto il subemendamento.

Lo scopo della norma — che si riferisce ad istituzioni e organismi internazionali — è di punire gli atti di terrorismo (e non gli atti di dissenso, per quanto espresso in maniera vivace), sia che siano rivolti a Stati nazionali sia che siano rivolti ad

organizzazioni o istituzioni, comunque le si voglia definire, quali le Nazioni Unite, l'Unione europea, l'OSCE o l'OCSE, che ormai divengono soggetti internazionali ancora più importanti degli Stati nazionali e, dunque, devono essere egualmente tutelati. Lo scopo è quello di reprimere il terrorismo e non quello di introdurre una fattispecie di difficile applicazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, voglio essere molto sgradevole, anche perché è stato già spiegato ampiamente il significato del subemendamento Giordano 0.1.30.2.

Mi sembra che vi sia una grande ipocrisia. Si dichiara di voler colpire il terrorismo internazionale, ma noi crediamo di aver dimostrato che nei nostri codici esistono già figure di reato che permettono la repressione di tale fenomeno.

Allora, signor Presidente, delle due l'una. O ci troviamo dinanzi ad un provvedimento puramente estetico (piace così, perché bisogna portarlo a Bush e perché anche a Blair oggi piace l'imperialismo democratico e la tortura « democratica », per cui dobbiamo allora allinearci), oppure, se non è puramente estetico e di rapporti di forza internazionali, rischia di essere un provvedimento — e sottolineo « rischia », collega Kessler — che si presta ad una caccia alle streghe in cui il soggetto più debole verrà perseguito; ed il soggetto più debole è l'immigrato o l'arabo. In questo provvedimento, quindi, vi sono anche pulsioni xenofobe e razziste.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, scusatemi, ma in aula si stanno svolgendo innumeri conversazioni e *meeting*: la loro riduzione, anche modesta, aiuterebbe gli oratori.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, volevo svolgere alcune riflessioni insieme all'onorevole Kessler.

Non si sta parlando di atti di terrorismo, perché eventuali atti di terrorismo vengono puniti sulla base del reato specifico che comporta un determinato danno, una determinata situazione di violenza e, quindi, un fatto specifico che può consistere in un omicidio, in una rapina o in una lesione volontaria. Su questo non ci piove.

Tuttavia, in questo caso, stiamo parlando di un reato associativo e di cosa si debba intendere per finalità di terrorismo.

Tutti i colleghi sanno perfettamente che sulla differenza tra terrorismo, lotta politica e lotta armata si è discusso per decenni, per centinaia di anni. A questo punto, la Resistenza deve essere considerata nell'ambito del terrorismo? Credo di no. La lotta di liberazione nazionale deve essere considerata un atto di terrorismo? Credo di no.

Allora, quando parliamo di organismo internazionale, ci riferiamo a qualcosa di assolutamente generico, che rischia di portare ad interpretazioni estensive estremamente pericolose.

Penso, ad esempio, che organismo internazionale sia anche un organismo internazionale privato, che nulla ha a che vedere con la norma che si vuole introdurre con il nuovo articolo 270-bis del codice penale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Giordano 0.1.30.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	438
<i>Votanti</i>	433
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	217
<i>Hanno votato sì</i>	23
<i>Hanno votato no</i> ..	410).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Pistone non ha funzionato e che la stessa avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.30 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	450
<i>Votanti</i>	439
<i>Astenuti</i>	11
<i>Maggioranza</i>	220
<i>Hanno votato sì</i>	428
<i>Hanno votato no</i> ..	11).

Sono conseguentemente preclusi gli identici emendamenti Lussana 1.2 e Pisapia 1.4, gli emendamenti Mascia 1.5 e Pisapia 1.6, gli identici emendamenti Lussana 1.3 e Mascia 1.7, gli emendamenti Pisapia 1.8, Mascia 1.9 e 1.10, Pisapia 1.11 e 1.12 e Mascia 1.13.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 1.14.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovani. Ne ha facoltà.

RAMON MANTOVANI. Signor Presidente, vorrei chiedere alle colleghe ed ai colleghi di prestare attenzione perché questo nostro emendamento riveste davvero una grande importanza. Anzi, dato che non tutti hanno il testo, lo leggo perché è molto breve. Alla fine dell'emendamento della Commissione testé votato, noi proponiamo di aggiungere: « È sempre esclusa la finalità di terrorismo nel caso di movimenti politici che esercitano la resistenza nei confronti di una occupazione militare ovvero nei confronti di regimi autoritari che non garantiscono l'esercizio delle libertà democratiche previste dalla Costituzione italiana ».

Infatti, il testo che voi avete appena approvato prevede che si applichi la finalità di terrorismo e di associazione per finalità di terrorismo agli atti di violenza rivolti contro — questa è la dizione — uno Stato estero. Colleghe e colleghi, ciò significa che Nelson Mandela, quando lo Stato sudafricano lo considerava un terrorista, avrebbe potuto essere arrestato e processato in qualsiasi paese del mondo per quella finalità. Ciò significa, inoltre, che Yasser Arafat avrebbe potuto essere arrestato quando mise piede in Italia ed era ricercato dallo Stato di Israele per finalità di terrorismo.

Potrei fare un lunghissimo elenco di fattispecie di resistenti che sarebbero, con questa norma che voi avete approvato, assolutamente perseguibili sul nostro territorio nazionale per reati di terrorismo. In questo caso, infatti, si parla di atti di violenza rivolti contro uno Stato estero. Ebbene, noi pensiamo che gli atti di violenza che attuarono coloro i quali si battevano contro l'*apartheid* in Sudafrica non furono, non sono e non saranno mai atti di terrorismo, bensì atti di resistenza.

Dunque, parlare genericamente di violenza nei confronti di uno Stato estero è una gravissima lesione ed un gravissimo attacco a tanti popoli ed a tanti movimenti che si battono per la libertà, per la democrazia, per i diritti umani in una miriade di Stati autoritari e dittatoriali.

Certo è che molti di questi Stati vedono regimi impiantati da paesi occidentali o amici dei paesi occidentali, oppure interessi economici con gli Stati Uniti, con le compagnie petrolifere o con le compagnie di sfruttamento dell'uranio di molti paesi occidentali.

Non vorremmo che attraverso questa norma si facesse un ulteriore favore non alla lotta contro il terrorismo, ma ad altre finalità che non avete neanche il coraggio di confessare (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare che i deputati del gruppo dei Verdi voteranno a favore di questo emendamento perché fornisce una soluzione giuridica rispetto al problema politico sollevato.

È evidente che, nel momento in cui la comunità internazionale si dota di strumenti giuridici che vanno, nella loro applicazione e nella definizione di fattispecie di reato, oltre i confini territoriali, il legislatore si deve porre, se vuole realizzare una norma non strumentale, il problema di regolamentare quei rapporti e quelle fattispecie. Noi ci auguriamo che si vada verso un mondo dove anche i conflitti più radicali siano improntati al principio della non violenza, ma è evidente che questa è una prospettiva solo futura, sulla quale come Verdi siamo impegnati.

La realtà concreta ci mostra infiniti esempi di organizzazioni di liberazione riconosciute, ormai, nella loro valenza. Tra le più emblematiche vi sono l'organizzazione per la liberazione della Palestina di Arafat e la lotta di liberazione dall'*apartheid* sudafricano, ma ve ne sono anche altre meno conosciute. L'applicazione dell'emendamento precedentemente approvato da parte della Camera rischia di creare un corto circuito giuridico che è un mostro dal punto di vista politico nell'applicazione concreta della norma.

Per tali motivi credo che l'emendamento Pisapia 1.14, qualora dovesse essere approvato, ci aiuti ad escludere — lasciando intatta la volontà espressa prima dal Parlamento rispetto al perseguire i reati con finalità di terrorismo internazionale — quel tipo di realtà, i cui atti nascono, sostanzialmente, da una resistenza a violazioni di principi che sono ritenuti sacri ed inviolabili dalla nostra Costituzione repubblicana, tant'è vero che hanno rilevanza giuridica costituzionale.

Per questo motivo esprimeremo un voto favorevole sull'emendamento Pisapia 1.14 (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo*).

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Signor Presidente, deve essere chiaro che, in questo momento, la Camera non è chiamata ad esprimersi a favore o contro le lotte di liberazione nazionale — sulle quali, ovviamente, credo nessuno di noi possa avere delle riserve — ma la questione è tutt'altra.

Si tratta di stabilire se il giudice italiano, nell'applicare la norma, debba porsi il problema se il fatto rientri o meno in un comportamento contrario ad uno Stato del quale dovrà definire la natura politica (se sia o meno democratico), il che credo non sia compito del giudice italiano. Per il secondo profilo, è, comunque, previsto che il ministro della giustizia debba fornire l'autorizzazione per la procedibilità e, dunque, anche da questo punto di vista, la valutazione politica sarà formulata in sede politica.

Infine, credo si debba distinguere fra attività e finalità di terrorismo ed, invece, attività di liberazione e di lotta politica: la finalità di terrorismo colpisce anche gli innocenti (*Applausi del deputato Palmieri*) e riguarda la sicurezza e l'incolumità delle persone. Di conseguenza, ritengo che chiunque abbia sostenuto e sostenga una lotta nazionale, non ricorra a metodi terroristici ma, invece, alla lotta armata, che è del tutto diversa dalla finalità di terrorismo (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Enzo Bianco. Ne ha facoltà.

ENZO BIANCO. Le considerazioni svolte dal collega Mantovani nel sostenere l'emendamento Pisapia 1.14 non hanno molto a che vedere con lo stesso. L'eventuale approvazione dell'emendamento, di fatto, finirebbe con l'annullare gli effetti della norma che qui viene introdotta. La stragrande maggioranza dei paesi — anche

di quelli che hanno nella propria Costituzione il riconoscimento del diritto alla libertà — hanno riconoscimenti diversi dalla Costituzione italiana. Inoltre, nel caso dell'occupazione militare, la giustificazione del terrorismo rischia di avere effetti come quelli di riconoscere, non solo i principi dell'autodifesa e del contrasto alla lotta armata, ma anche il terrorismo.

Per questa ragione il gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo esprimerà un voto contrario all'emendamento Pisapia 1.14 perché, con tale formulazione, finirebbe per vanificare l'introduzione della nuova fattispecie di reato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. A me sembra che non siano molto fondati gli argomenti che il presidente Pecorella ha illustrato all'Assemblea. Per quanto riguarda uno dei due argomenti, cioè la lotta armata e il terrorismo, sappiamo benissimo — e ringraziamo il collega Pecorella per la lezione — che gli stessi sono molto diversi negli obiettivi, nei fini e nei mezzi. A nostro avviso, il terrorismo costituisce il massimo del politicismo e dell'autonomia della politica, la lotta armata certamente no.

Il problema che poneva il collega Mantovani è un altro, e vale per Stati i cui regimi siano comunque connotati (potrei dire che anche il Dalai Lama è considerato un terrorista dallo Stato cinese), è l'auto-proclamazione come nemico terrorista da parte di uno Stato; mi sembra fin troppo evidente la lezione e, quindi, la ritengo un po' fuori luogo.

Invece, a tanti garantisti come il presidente Pecorella — che, da questo punto di vista, rispetto — vorrei dire che, comunque, che sia il ministro della giustizia a dover autorizzare è antigarantista, perché il garantista sa che è lo Stato di diritto, il complesso delle norme che, oggettivamente, regola la funzione stessa e non l'esecutivo.

Le norme devono avere un meccanico procedimento, che tuteli diritti e regole, senza l'intervento dell'esecutivo, altrimenti non siamo più garantisti — vero, presidente Mancuso — e non siamo più in uno Stato di diritto.

Strano garantismo è quello che ci viene propinato questa mattina (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo solo per ribadire le ragioni già esposte lucidamente dal collega Enzo Bianco e che ci vedono contrari all'approvazione di questo emendamento.

Voglio solo aggiungere che, se procediamo ad un'analisi più dettagliata, notiamo che questo emendamento si divide in due parti. La prima è relativa alla proposta di esclusione del reato di terrorismo, in relazione a lotte di liberazione o a movimenti politici che esercitano la resistenza nei confronti di un'occupazione militare. È chiaro che, in questo caso, siamo molto al di fuori della materia oggi in esame che implica, pur sempre, il reato di associazione e di terrorismo per finalità di tipo internazionale, ma con ricadute e con reati commessi sul territorio italiano.

La prima parte, dunque, è inutile, ma la seconda parte, pur evocando nel complesso il tema profondo della guerra giusta, non ci vede in modo convinto favorevoli in quanto, immaginare di poter esercitare una resistenza armata nei confronti di regimi autoritari o definiti tali perché non rispettosi delle libertà democratiche previste, peraltro, dalla sola Costituzione italiana, è un metodo assolutamente incostituzionale che non appartiene alla nostra cultura, se non in casi di rottura del sistema costituzionale.

Il dibattito che vi fu nella Costituente, con il complesso del tiranno e con l'uso della violenza giusta, si concluse però sempre nel senso che la lotta politica è segnata dai temi della partecipazione alla

democrazia e che, ovviamente, la resistenza armata è pur sempre oggetto di applicazione della sanzione penale, sia pure in una fase rivoluzionaria. Mai nessuno ha escluso che la resistenza armata o il conflitto armato non debbano essere oggetto di sanzione penale, per quanto il conflitto possa essere politicamente e persino eticamente giusto.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Quante lezioni questa mattina!

PRESIDENTE. Come lei mi insegna, onorevole Mantini, il tema del tirannicidio ci accompagna da svariati secoli.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, vorrei chiarire che l'articolo 270-bis del codice penale, così come proposto oggi dalla Commissione e sul quale i colleghi prima intervenuti intendono incidere attraverso l'emendamento in esame, si propone semplicemente e chiaramente di perseguire e, dunque, di non accettare i metodi terroristici violenti praticati da una qualsiasi organizzazione sul nostro territorio nazionale, a prescindere dalla qualità del gruppo che pone in essere questo tipo di terrorismo violento e a prescindere dal soggetto o dallo Stato straniero che ne sia vittima.

Si tratta di una scelta chiara — che si può anche non condividere — contro ogni forma di terrorismo violento. Se vogliamo, è una scelta non violenta che non punisce — colleghi — solo alcuni e non altri. Gli esempi che avete fatto, del Fronte popolare di liberazione della Palestina e di Nelson Mandela, a mio avviso si attagliano ben poco a questa fattispecie.

Attraverso questa norma dimostriamo la nostra contrarietà al terrorismo dei talebani sul nostro territorio, ma anche al terrorismo dei *mujaheddin* contro il regime dei talebani, che è sicuramente un regime antidemocratico, ma che, non per questo, riteniamo possa essere oggetto, sul nostro territorio, di attività di tipo terroristico.

Dunque, sulla base di tale norma — che deve mantenere l'attuale formulazione — vengono perseguiti non solo movimenti di liberazione, ma anche movimenti che, comunque, vogliono praticare il terrorismo violento.

Per non parlare poi del compito impossibile che si attribuisce al giudice italiano: giudicare, ogni volta che deve applicare la legge penale, se uno Stato sia democratico o meno. Ciò mi sembra ancora meno garantista delle intenzioni garantiste che sono state proclamate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, vorrei sottolineare innanzitutto che abbiamo tutti un obiettivo comune: la lotta severa e dura contro il terrorismo. Ma occorre trovare gli strumenti affinché non venga equiparata al terrorismo la lotta di resistenza contro una dittatura, contro un Governo non legittimo. Vorrei solo ricordare brevemente l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge in esame: « ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, una istituzione o un organismo internazionale ». Non voglio essere provocatorio, voglio solo porre l'attenzione sulla necessità di mettere dei paletti, come l'emendamento da noi proposto, per evitare interpretazioni estensive. Oggi noi stiamo combattendo una guerra e quindi compiamo atti di violenza contro uno Stato estero, contro l'Afghanistan. Ciò rappresenta un uso della violenza — e io non lo condivido — finalizzato, secondo chi ha votato a favore della guerra, alla lotta contro il terrorismo. Se noi, però, non specifichiamo, ponendo dei paletti, che ciò è possibile soltanto nel momento in cui si contrasta un organismo democratico, uno Stato democratico, rischiamo di creare nel nostro ordinamento una norma che può creare interpretazioni estensive, pericolosissime per la libertà e le garanzie dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi del gruppo di Rifondazione comunista sulla considerazione che l'emendamento in esame introduce, di fatto, il principio che vi è un terrorismo buono e uno cattivo, in quanto è evidente che la valutazione dipende dal soggetto che compie l'atto, rispetto a quello che voi avete proposto. Si introduce, quindi, una valutazione politica che, proprio per essere garantisti, bisogna escludere. Con il nostro voto contrario vogliamo affermare chiaramente che non è ammissibile l'attività terroristica, che è cosa ben diversa dall'attività militare di contrasto e di combattimento contro Stati o organizzazioni che si pongono in maniera esplicita l'una contro l'altra. Il terrorismo, invece, colpisce in maniera non ufficiale e indiscriminata, colpisce prevalentemente popolazioni civili e non strutture militari. Di conseguenza, si tratta di un metodo che deve essere abolito e escluso da qualsiasi parte e in qualsiasi luogo venga applicato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Zaccchera. Ne ha facoltà.

MARCO ZACCHERA. Signor Presidente, recentemente anche in Commissione affari esteri e comunitari, quando è stato esaminato il decreto-legge, si è parlato di questo problema. Esso è serio e rispetto le finalità dei proponenti l'emendamento. Ritengo, però, che l'emendamento stesso non debba essere approvato in quanto — come è stato detto anche in Commissione — la questione è duplice. Innanzitutto noi poniamo dei paletti generici che poi il giudice di merito deve specificare. Se leggiamo il testo dell'emendamento vi sono due aspetti sostanziali: il primo è, almeno negli intendimenti, condivisibile in quanto combattere un'occupazione militare può avere, per così dire, una sua nobiltà. Allora, però, bisognerebbe

utilizzare l'espressione « occupazione militare straniera », altrimenti saremmo nel campo della guerra civile. Quello che è improponibile — e voglio pensare che i colleghi presentatori dell'emendamento vogliano poi ritirarlo — è che sia il giudice italiano — come ha detto in precedenza un collega — a stabilire quali siano i regimi autoritari stranieri che non garantiscono l'esercizio delle libertà previste dalla nostra Costituzione: ciò è assolutamente assurdo.

GIULIANO PISAPIA. Per l'estradizione si fa sempre !

MARCO ZACCHERA. Si dovrebbe svolgere, ogni volta, uno studio comparato sulla Costituzione dello Stato estero al fine di verificare la sua natura. Da tale punto di vista, onorevole Mantovani, ritengo che non possa essere approvato l'emendamento Pisapia 1.14 che, peraltro, rispetto negli intendimenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante, al quale non mi permetto di ricordare a titolo personale. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, chiederei un attimo di attenzione ai colleghi del Comitato dei nove...

PRESIDENTE. Colleghi del Comitato dei nove, vi è una richiesta di attenzione.

LUCIANO VIOLANTE. Concordo con la spiegazione del presidente Pecorella e dei colleghi Kessler e Buemi. Tuttavia, c'è un punto sul quale chiederei una precisazione, che nasce dagli interventi dei colleghi del gruppo di Rifondazione comunista. Quella del terrorismo è una finalità, cioè un elemento del dolo, non un elemento della struttura del fatto: intendo dire che lo stesso fatto può essere compiuto a fini di terrorismo oppure no; siamo d'accordo su questo. Forse sarebbe il caso — se il presidente Pecorella lo ritiene — di precisare questo aspetto, perché sembrerebbe, dalla lettura del te-

sto, che il terrorismo diventi un elemento della struttura del fatto, mentre deve rimanere un elemento del dolo, dell'intenzione. Chiedo, se possibile, una precisazione, perché quando si dice « con finalità di terrorismo », anche nell'esperienza italiana, si caratterizza lo scopo di chi agisce: quindi lo stesso fatto può essere terroristico o meno, a seconda dell'elemento soggettivo. Credo che questo potrebbe risolvere alcuni dei problemi che hanno posto i colleghi di Rifondazione comunista, se il presidente Pecorella e i colleghi lo ritengono.

PRESIDENTE. Darò la parola al presidente Pecorella affinché fornisca queste precisazioni, quando saranno esauriti gli interventi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intervengo soltanto in risposta agli interventi precedenti, in particolare, del collega Buemi che ha espresso alcune opinioni assolutamente non condivisibili. Credo non si possa imputare ai deputati del nostro gruppo che hanno parlato fino a questo momento di pensare che esiste un terrorismo buono e uno cattivo: credo che nessuno più di noi si contrappone al terrorismo in quanto tale. Consideriamo questo una estraneità della politica, una cancellazione della politica e ci battiamo perché il popolo e il mondo intero partecipi alla politica.

Tuttavia, faccio notare che nell'articolo 1 si dice « Chiunque, promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia » associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo e in seguito viene prevista la pena: quindi, questa è una fattispecie che davvero deve essere interpretata. Mi pare che le spiegazioni che sono state fin qui date testimoniano di come queste norme possono essere lette in maniera diversa: movimenti di liberazione, anziché terrorismo in quanto tale. Faccio notare, ad esempio, che anche oggi moltissimi dei movimenti

di liberazione, cito le FARC, che magari a molti non sono simpatici, sono nell'elenco del terrorismo internazionale. Noi consideriamo quello un movimento di liberazione. Come si vede, le interpretazioni possono essere più di una.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha accennato il collega Zacchera, noi leggiamo con interesse lo spirito ideologico che può sottendere a questo emendamento. Tuttavia, esso è fuori tema nel momento in cui discipliniamo una norma penale come questa. Infatti, non solo ha ragione l'onorevole Pecorella quando distingue — credo secondo verità — il terrorismo, che ha delle sue connotazioni, e la resistenza, la lotta spinta fino all'uso delle armi, così come ha ragione l'onorevole Bianco quando afferma che approvare questo emendamento significherebbe vanificare completamente le finalità che vogliamo perseguire.

Io faccio soltanto due osservazioni, perché è ciò che interessa in questo momento per respingere l'emendamento Pisapia 1.14. In primo luogo, in esso si dice: « È sempre esclusa la finalità di terrorismo ». Ora, l'unica cosa che non possiamo fare in diritto è escludere, per nostro editto, una finalità, qualcosa che è nell'animo di colui che agisce e finalizza i suoi comportamenti materiali: questo non è possibile, è giuridicamente aberrante. Altrettanto aberrante è pretendere che i parametri del carattere democratico di un altro regime siano commisurati alle soglie di garanzia democratica stabilite dal nostro ordinamento. Questo sono le due ragioni, credo non facilmente superabili, che portano a ritenere assolutamente fuori campo, comunque inaccettabile, l'emendamento proposto dai colleghi Pisapia e Mascia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Signor Presidente, intervengo per annunciare che mi asterrò sull'emendamento Pisapia 1.14 e per rilevare l'estremo interesse di questo dibattito, che ha ad oggetto l'emendamento in questione, in cui stiamo cercando di capire quando la violenza è legittima o meno. Ricordo che ho votato contro la guerra perché non riconosco legittima neanche la violenza degli eserciti regolari, degli Stati. Ciò rappresenta eticamente il mio essere; riconosco che i movimenti di liberazione, a volte, hanno anche necessità di esercitare violenza per autodifesa, che, personalmente, è la sola che io legittimo. Se qualcuno aggredisse mio figlio o qualsiasi altro bambino, sicuramente diventerei violento. Mi pare evidente che questa discussione metta in rilievo quanto tutti siamo incapaci di affrontare il nuovo livello che si sta determinando nel mondo e di capire fino a quando la violenza è da considerarsi legittima. Quando le FARC uccidono un ambientalista non sono altro che terroristi, anche se esercitano un'azione di liberazione. I guerriglieri che ieri hanno ucciso la nostra giornalista, che cosa sono? Guerriglieri di liberazione o terroristi? È chiaro che abbiamo dei gravi problemi.

Signor Presidente, mi asterrò perché riguardo a questa situazione abbiamo molto da fare, anche a livello culturale prima che giuridico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, in realtà l'emendamento proposto da Rifondazione comunista pone un problema concreto e serio; come è stato enunciato dall'onorevole Violante, per come è formulato non risulta condivisibile. La questione è relativa alla definizione del terrorismo internazionale. Questa Commissione il problema l'aveva già affrontato nella stesura originale di questo testo; successivamente, tale stesura è stata riconsiderata per il semplice fatto che la definizione del concetto di terrorismo internazionale non voleva essere lasciata alla

sovranità dello Stato italiano ma rimessa alla formulazione che, prossimamente, ne darà l'Europa.

Siccome il problema è serio ed è stato posto correttamente — nel momento stesso in cui si parla di terrorismo ed osservo che in quest'aula sono presenti 7 o 8 valutazioni diverse che vengono date al concetto — faccio una proposta. Si può proporre un ordine del giorno attraverso il quale si impegna il Governo ad agire velocissimamente verso l'Europa perché sia data in tempi strettissimi la definizione del concetto di terrorismo; così che, una volta sortito questo effetto, potremo essere comunemente univoci nella definizione del concetto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso sia necessario sottolineare un aspetto che sia l'intervento dell'onorevole Pecorella sia l'intervento dell'onorevole Bianco hanno accennato.

Questa mattina, grazie all'emendamento dei comunisti, il Parlamento si appresta a scrivere una pagina memorabile. Oggi ci apprestiamo a votare un emendamento il quale stabilisce che nessuna idea o ideologia, nessuna guerra giusta o sbagliata, possono autorizzare atti di violenza indiscriminata. Credo che sia un fatto importante per la democrazia e per uno Stato liberale che ripudia ogni forma di ideologia quando si esprime in maniera violenta nei confronti delle persone innocenti.

Rispetto poi all'eventuale democraticità o non democraticità di uno Stato — a parte che tutti noi sappiamo che l'ONU rifiuta intromissioni negli affari interni — se facessimo una votazione in aula sarebbe interessante vedere come molti colleghi considerino la Cina, il Vietnam del nord o Cuba e se per tutti noi questi Stati sarebbero da considerarsi democratici.

Pertanto, ritengo che sia giusto respingere tale emendamento e che il Parla-

mento si appresti ad esprimere, con larga maggioranza, un voto che condanni ogni forma di violenza indiscriminata per qualunque causa ne sia alle spalle, giusta o sbagliata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giordano. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIORDANO. Signor Presidente, il testo parla esplicitamente di promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni, e via dicendo.

Scusate, colleghi: quante di queste associazioni, che contro i loro paesi ritenuti regimi autoritari, di diversa ispirazione ideologica, sono oggi presenti in Italia, svolgendo liberamente la loro attività? Sono tutte organizzazioni ed associazioni che possono essere represses in base a questo testo. Voglio citare solo un esempio, a me totalmente avverso. L'UCK era stata definita un'organizzazione terrorista dall'ex Stato jugoslavo e dagli Stati Uniti d'America. Cosa sarebbe accaduto a quelle organizzazioni che finanziavano l'UCK qui in Italia sulla base di questo testo? Ve lo chiedo! Per questo, riteniamo che il nostro emendamento, teso a costituire alcuni paletti all'interpretazione del provvedimento in esame, sia sensato, mentre è pericolosissimo il testo che voi ci proponete.

FILIPPO ASCIERTO. Sei pericoloso tu, Giordano!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rivolta. Ne ha facoltà.

DARIO RIVOLTA. Signor Presidente, l'ultimo intervento, in realtà, dimostra che se tale emendamento fosse approvato, tutto il provvedimento diventerebbe praticamente inutile. Se è vero che bisogna mettere dei paletti, è anche vero che è difficile trovare una qualche organizzazione (che potremo o no definire terrorista) che si batte perseguendo scopi politici

e che non dica di farlo in nome di una legittima ribellione contro un regime autoritario che gli impedisce di manifestare la propria volontà politica. Ogni gruppo presente in passato, presente oggi e che sarà presente domani, comunque, ha la necessità di legittimarsi, ispirandosi o indirizzando i propri voti ad una volontà di legittimità politica. Per poter sapere se condividiamo o meno la definizione di legittimità politica della sua azione, occorre dare un metro di giudizio, intervenendo con un giudizio che è politico. Mettere paletti dove oggi, attraverso tale emendamento, vogliono proporre i colleghi, significherebbe, in realtà, non metterli affatto ed abolire totalmente questo provvedimento, rendendolo del tutto inutile. Il paletto — come ha affermato poco fa il presidente Pecorella — è esattamente dove dovrebbe stare, cioè su un unico organo politico, il Ministro di grazia e giustizia. Se mi si dice che ciò non è garantismo, che l'esecutivo non è garantismo, sono perfettamente d'accordo, ma sappiamo che, in un sistema, in una democrazia sviluppata come la nostra, vi sono tanti, molti e diversi modi per poter intervenire politicamente anche sul Ministro di grazia e giustizia. Può intervenire il Parlamento, possono essere proposte interrogazioni parlamentari, vi sono gruppi di potere, gruppi e associazioni nella società civile. Quindi, il controllo politico è solo lì che può avvenire. Tutto il resto significherebbe veramente vanificare l'intero provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, mi lasci completare il breve pensiero che vorrei esporre...

PRESIDENTE. Prego, onorevole.

FILIPPO MANCUSO. Vorrei iniziare dall'osservazione del presidente Violante. Il mio avviso è, signor Presidente, che per

la cosiddetta finalità terroristica si tratti di una componente strutturale del reato, di questo reato.

Se modalità fosse, essa dovrebbe riferirsi ad una preesistente figura di reato ed, ove a quella si aggiungesse, la si potrebbe prevedere, sempre strutturale, o come circostanza o come modalità.

Modalità non è, perché, nel nostro ordinamento, una figura consimile a questa, priva della finalità di terrorismo, non esiste. Dal momento che ho rispetto per il contenuto filosofico, ma non giuridico, dell'emendamento, ho il dovere di dire, senza prendere partito su questo aspetto, che l'ostacolo in questo caso alla sua ammissione è tecnico. Se infatti si tratta di un reato strutturato in quel modo, l'emendamento prevede una causa di giustificazione: essa renderebbe non reato quel reato. Tuttavia, nel nostro ordinamento le cause di giustificazione sono congegnate sul fatto predeterminato: la legittima difesa, la causa di necessità e quant'altro. Su fatti, fatti contemporanei all'avvenimento criminoso e alla sua valutazione.

In questo caso, invece, il fatto che dovrebbe discriminare, rispettabile come idea di libertà e istanza di promuoverla, è costituito dalla valutazione ideologica, non fattuale. Ciò rende estraneo al nostro sistema penale l'ammissibilità stessa in funzione di quello che costituisce la causa determinante dell'emendamento (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia, Alleanza nazionale e dei deputati Olivieri ed Enzo Bianco*).

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Signor Presidente, ringrazio il presidente Violante perché credo che il suo intervento consenta di chiarire in modo semplice quale sia la questione.

L'emendamento 1.30 della Commissione contenente la modifica all'articolo 270-bis, appena approvato, riproduce in realtà, in modo assolutamente testuale,